

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE 44.2021

11-10-2021

BONUS PUBBLICITA': DAL 1° OTTOBRE 2021 SONO APERTE LE DOMANDE PER LA PRENOTAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Dal 1° al 31 ottobre 2021, imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali possono inviare la comunicazione per l'accesso al **bonus pubblicità** per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021.

Si tratta di una nuova finestra temporale per la trasmissione della prenotazione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari del 2021 che inizialmente era stata prevista per il periodo 1° - 30 settembre, che poi è slittata dal 1° al 31 ottobre a seguito della proroga comunicata dal Dipartimento per la comunicazione e l'editoria lo scorso 31 agosto, per interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 67, comma 10, del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021).

Ricordiamo che con tale decreto Sostegni bis (art. 67, commi 10, 12 e 13 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021), è stata uniformata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali.

Con la nuova disposizione si ammette al credito d'imposta anche gli investimenti pubblicitari su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato.

Per il 2021 e il 2022, il credito d'imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie:

- su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.

FUNZIONAMENTO DEL BONUS PUBBLICITA'

L'ottenimento del credito d'imposta in questione, prevede due fasi in cui nella prima il contribuente con la presentazione dell'istanza formula una "prenotazione" del bonus, mentre nella seconda fase c'è la conferma delle spese, da cui poi ne discenderà la ripartizione del bonus.

La "Comunicazione per l'accesso" al credito d'imposta è una sorta di "prenotazione delle risorse": la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" pertanto, potrà o confermare la somma già "prenotata" o essere di importo inferiore: non è ammessa una dichiarazione per un importo superiore alla comunicazione. La fase della prenotazione in via ordinaria è dal 1° al 31° marzo di ogni anno e per il solo 2021, finestra questa, che si è regolarmente aperta e chiusa nei termini su indicati.

Ma a seguito dell'inserimento delle spese di pubblicità su emittenti televisive nazionali non partecipate dallo Stato fra quelle agevolabili, per il solo 2021 è stata aperta una seconda finestra

di invio telematico delle prenotazioni del Bonus, che è stata aperta il 1° di ottobre e si chiuderà il prossimo 31 di ottobre.

Come già accennato, in questa fase l'istanza prevede la comunicazione delle spese pubblicitarie del 2021 che sono già state sostenute o che si intende sostenere entro la fine di quest'anno.

In altre parole con questa istanza viene chiesta al contribuente di formulare una previsione di Bonus che sarà richiesto per l'anno in questione: tale previsione dovrà poi essere confermata nella seconda fase mediante la dichiarazione sostitutiva.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

Qualora un contribuente abbia già presentato la prenotazione nel periodo 1° - 31 marzo, qualora non ritenga necessario incrementare tale richiesta, non deve fare nulla in questa nuova finestra, in quanto l'istanza già presentata in detto periodo, resta comunque valida.

Quindi se non sarà trasmessa una nuova prenotazione resta valida quella già inviata e il relativo credito d'imposta richiesto comunicato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà automaticamente rideterminato, al termine della nuova finestra temporale, con i nuovi criteri.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Per quel che riguarda la tipologia di spese agevolabili, restano confermati tutti gli altri aspetti non derogati, come disciplinati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati:

- su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, iscritte al ROC;
- sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Sono escluse:

- le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
- le spese per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata tramite i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate

L'invio può essere effettuato direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un

gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

DATI DA INDICARE

Nella comunicazione deve essere indicato solamente l'importo degli investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i mezzi di informazione (stampa e radio-tv) già effettuati e/o da effettuare nel 2021.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.

Secondo quanto indicato nelle istruzioni aggiornate il 24 settembre 2021,

DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO	ANNO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI			
	1	2	3	4
STAMPA	Investimenti effettuati/da effettuare 2	Investimenti anno precedente 3	Ammontare incremento 4	Credito d'imposta richiesto 5
	,00	,00	,00	,00
EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI	Investimenti effettuati/da effettuare 6	Investimenti anno precedente 7	Ammontare incremento 8	Credito d'imposta richiesto 9
	,00	,00	,00	,00
TOTALI	Investimenti effettuati/da effettuare 10	Investimenti anno precedente 11	Ammontare incremento 12	% incremento 13
	,00	,00	,00	%

Per effetto del regime derogatorio introdotto dal decreto Sostegni bis, che non prevede per i soli anni 2021 e 2022 la necessità di rispettare un incremento minimo dell'1% delle spese agevolabili rispetto a quelle sostenute nell'esercizio precedente, nella comunicazione deve essere indicato solamente l'importo degli investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i mezzi di informazione (stampa e radio-tv) già effettuati e/o da effettuare nel 2021 e non anche l'importo dell'investimento effettuato nel 2020.

Questo lo stralcio delle istruzioni aggiornate:

Dati degli investimenti e del credito richiesto per gli anni 2021 e 2022

L'articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall'articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis"), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis". Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.

Quindi:

- l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2021 sui giornali quotidiani e periodici, anche on line va riportato nella colonna 2;

- l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2021 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato va specificato nella colonna 6.

Gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.:55,49 diventa 55).

Non devono invece essere compilate le colonne 3 e 7, relative agli investimenti effettuati nel 2020, rispettivamente, sulla stampa e sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Le colonne 5, 9 e 10, invece, vengono compilate automaticamente dall'applicazione web.